

REPUBBLICA ITALIANA

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTRATTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN SOMMA URGENZA A
SEGUITO DEGLI EVENTI METEREologici DEL 18 E 19 SETTEMBRE 2024
SULLA S.P. 36 ZENA IN COMUNE DI PIANORO E SAN LAZZARO - CUP
C57H24001660003, CIG B4262972B9.

* * *

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,
il Dott. Ing. Maurizio Martelli, nato a Bologna il 15/06/1976, dirigente del Settore
Strade Sicurezza e Ciclovie della **Città metropolitana di Bologna**, con sede in
Bologna (BO), via Zamboni, 13, CAP 40126, C.F. e P.IVA 03428581205 (d'ora
innanzi anche "**Ente**" o "**Committente**") giusta incarico conferitogli da atto del
Sindaco metropolitano PG 25763/2022 del 29/04/2022 successivamente adeguato
con atto PG 40715 del 30/06/2023, in nome, per conto e nell'interesse esclusivo
della quale agisce in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 3014/2024, PG
85728 DEL 24/12/2025 e ai sensi degli artt. 107 del D.Lgs. 267/2000 e 18 del
D.Lgs. n. 36/2023 (d'ora innanzi anche "**Codice**"), nonché 39 dello Statuto
dell'Ente e 31 del Regolamento metropolitano per la disciplina dei contratti
ultravigente, e
il signor Marco Marchesi, nato a Bologna (BO) il 02/08/1980 (C.F.
MRCMRC80M02A944I), il quale dichiara di costituirsi nel presente atto in qualità
di legale rappresentante, in nome e per conto dell'operatore economico Marchesi
movimento terra S.r.l., (C.F. e P.IVA 03031811205), con sede legale in Pianoro
(BO), Via Fondovalle Savena n. 23 (d'ora innanzi anche "**Appaltatore**") ed

elettivamente domiciliato per la carica presso la sede della società stessa,

PREMESSO CHE

- a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio provinciale nei giorni 18 e 19 settembre 2024, con Atto del Sindaco Metropolitano n. 197 del 19/9/2024 è stato approvato un prelievamento dal Fondo emergenze alluvione da destinare agli interventi di somma urgenza necessari al fine di rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;

- in data 23/09/2024 è stato redatto il verbale, ai sensi dell'art. 140, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, acquisito al PG 75546/2024 che attestava la necessità di provvedere all'esecuzione di interventi di somma urgenza sulla SP 34 in comune Casalfiumanese e sulla SP 36 Zena in comune di Pianoro e San Lazzaro e contestualmente è stato disposto l'ordine per l'esecuzione dei lavori sulla SP 36 all'impresa Marchesi Movimento terra srl, (C.F. e P.IVA 03031811205), con sede in via Fondovalle Savena n. 23, Pianoro (BO);

- l'importo complessivo dell'intervento, comprensivo di servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza e dei lavori ammonta a € 1.000.000,00, comprensivo di iva ed oneri;

- ai fini della definizione consensuale del corrispettivo delle prestazioni ordinate, nel rispetto del comma 3 dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023 e in relazione alla nuova disciplina sulla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, si è poi proceduto all'espletamento di trattativa diretta con l'operatore Marchesi Movimento terra srl (C.F. e P.IVA 03031811205), TD n. 4773628, attraverso la Piattaforma Digitale di Approvvigionamento certificata «Acquistinretepa» in esito alla quale il citato operatore economico ha presentato un ribasso del 10,00%;

- successivamente alla presa d'atto del verbale e della relativa perizia giustificativa

da parte del Sindaco metropolitano, il Consiglio della Città metropolitana di Bologna con D.C. n. 56 del 18/12/2024 ha proceduto al riconoscimento del debito fuori bilancio e con determinazione dirigenziale n. 3014 del 23/12/2024 è stata disposta la conferma dell'ordine conferito a Marchesi Movimento terra srl (C.F. e P.IVA 03031811205), per un corrispettivo di € 558.900,00, oltre iva 22% per complessivi € 681.858,00, ed è stato assunto il corrispondente impegno di spesa n. 5240/2024, gravante sul capitolo 205100/7 - Beni immobili – Cdc 011 anno 2024 del Bilancio di previsione 2024-2026.

- RUP dei lavori di cui al presente atto è l'ing. Maurizio Martelli, ai sensi dell'art. 15 del Codice;

- tenuto conto della modalità dell'affidamento, avvenuto in circostanze di somma urgenza, nonché della tempistica ristretta per lo svolgimento delle prestazioni, si è ritenuto non necessario acquisire la garanzia definitiva;

- tenuto conto, altresì, della mancanza del progetto esecutivo che è in corso di redazione, si procederà ad allegare alla presente scrittura privata l'ordine di esecuzione dei lavori in somma urgenza e la perizia giustificativa, precedentemente acquisite al PG 75546/2024 e al PG 75937/2024;

- le verifiche sul possesso dei requisiti in capo all'Appaltatore, effettuate successivamente all'aggiudicazione in applicazione dell'art. 140, comma 7 del D.Lgs. 36/2023, si sono concluse con esito positivo, come riportato nella scheda riepilogativa dei controlli in atti al PG 5102 del 27/01/2025.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del contratto

1. L'Ente affida l'appalto relativo ai lavori in oggetto all'Appaltatore che, come sopra costituito, accetta sotto l'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle condizioni previste dalla citata determina dirigenziale di aggiudicazione, nonché delle condizioni e modalità di cui al presente contratto e di cui ai documenti elencati all'art. 2.

2. Il contratto è stipulato a misura.

Articolo 2 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti:

a) ordine di esecuzione;

b) perizia giustificativa;

c) piano operativo di sicurezza redatto dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 96, c. 1, lett. g) del D.Lgs. 81/2008;

d) patto di integrità.

2. Si specifica che, ancorché non materialmente allegato, è da intendersi quale parte del contratto anche il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. LL.PP. del 19 aprile 2000 n. 145 per le parti non abrogate.

Articolo 3 - Norme da applicare all'appalto

1. Si applicano all'appalto, oltre a quanto previsto dal presente contratto e dal capitolato speciale, le norme statali e regionali in materia di opere pubbliche, di sicurezza nei cantieri, di tutela del lavoro, di tutela ambientale e di regolazione dei negozi giuridici (contenute in leggi, regolamenti, decreti, circolari). Un elenco a mero titolo esemplificativo e non esaustivo è riportato nell'allegato sub 1 al presente

contratto, parte integrante e sostanziale. Si richiamano gli obblighi previsti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 che l'Appaltatore si impegna specificamente ad applicare anche nei rapporti con i subappaltatori/subcontraenti.

Articolo 4 - Corrispettivo dell'appalto e revisione del prezzo

1. Il corrispettivo dovuto dall'Ente all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in € 558.900,00 (Euro cinquecentocinquantottomilanovecento/00), comprensivo degli oneri relativi al costo del personale pari a € 88.200,00 (Euro ottantottomiladuecento/00), e degli oneri per i costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad € 18.000,00 (Euro diciottomila/00).

Tale importo è al netto dell'IVA ed è fatta salva la liquidazione finale, nella quale il Direttore dei lavori (d'ora innanzi anche "DL") terrà conto delle eventuali diminuzioni, aggiunte o modificazioni apportate al progetto originale.

Articolo 5 - Variazioni al progetto ed al corrispettivo

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'Appaltatore se non è disposta dal Direttore dei lavori (d'ora innanzi anche "DL") e preventivamente approvata dalla Città metropolitana nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'art. 120 del Codice.

2. In caso di varianti sarà redatta ed approvata, ove prevista e consentita dalle norme citate, una perizia contenente tutti i patti e le condizioni relativi anche ad eventuali nuovi prezzi non previsti nell'Elenco prezzi unitari posto a base di gara.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 6 - Tempo utile per dare compiuti i lavori

1. Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stabilito in giorni **30 (trenta) giorni**

naturali e consecutivi, decorrenti dalla data dell'Ordine di immediata esecuzione. I

tempi di cui sopra sono comprensivi dei giorni di prevedibile andamento stagionale

sfavorevole; pertanto, non potrà essere concesso alcun differimento del termine di

ultimazione dei lavori.

2. Il certificato di ultimazione verrà redatto dal DL a seguito di comunicazione

dell'Appaltatore e potrà prevedere l'assegnazione di un termine perentorio per il

completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del DL come del

tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato

rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la

necessità di redazione di nuovo certificato, che accerti l'avvenuto completamento

delle lavorazioni sopraindicate.

3. L'Ente si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere

appaltate alle condizioni indicate all'art. 24 dell'Allegato II.14 al Codice.

4. Le eventuali proroghe all'ultimazione dei lavori saranno concesse dal RUP nei

termini e con le modalità previste dall'art. 121, comma 8, del Codice.

Articolo 7 - Programma esecutivo dei lavori

1. Tenuto conto della modalità dell'affidamento avvenuto in circostanze di somma

urgenza, nonché della tempistica ristretta per lo svolgimento delle prestazioni, si è

ritenuto non necessaria l'acquisizione del programma esecutivo dei lavori.

Articolo 8 - Sospensioni dei lavori

1. Le sospensioni totali o parziali dei lavori saranno disposte ai sensi dell'art. 121

del Codice e dell'art. 8 dell'Allegato II.14 al medesimo Codice.

Articolo 9 - Pagamenti in acconto e pagamento a saldo

1. La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata sulla base dei prezzi indicati

nell'elenco prezzi unitari di progetto (costituenti i prezzi unitari contrattuali).

2. I pagamenti verranno effettuati al maturare di stati avanzamento lavori (d'ora innanzi anche "SAL") di importo netto non inferiore a € 300.000,00, al lordo della ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 11, comma 6, del Codice; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Ente del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC). L'Appaltatore è tenuto ad emettere le fatture relative ai pagamenti in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio per la fatturazione alle Pubbliche Amministrazioni (codice univoco ufficio UFWYWE); le fatture dovranno riportare gli estremi della determina di affidamento e impegno di spesa, il CUP e il CIG.

3. Il pagamento della prima rata di acconto non potrà essere effettuato se non dopo la stipula del contratto.

4. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal DL qualora ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

5. La redazione, da parte del DL, di ciascun SAL avverrà entro 30 giorni dal raggiungimento dell'importo stabilito al precedente comma 3 (importo ricavato dall'annotazione delle lavorazioni sul registro di contabilità), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 125, comma 3, del Codice. Ai sensi dell'art. 125, comma 5, del Codice, il certificato di pagamento sarà emesso dal RUP non oltre 7 giorni dalla data di emissione del SAL da parte del DL, fatta salva l'acquisizione del DURC in corso di validità. Successivamente l'Appaltatore potrà emettere la relativa fattura. Il pagamento avverrà, tramite relativo mandato, entro 45 giorni dall'adozione del SAL;

detto termine viene espressamente pattuito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 125,

comma 2, del Codice, in ragione della natura particolare del contratto, trattandosi di

opera pubblica, al fine di consentire lo svolgimento di tutte le procedure connesse.

6. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del

cottimista entro 20 giorni dalla data di pagamento effettuato nei suoi confronti,

l'Ente sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

6 - bis. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a

personale dipendente dell'Appaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto,

l'Ente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente

all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e

assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

6 - ter. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale

dipendente dell'Appaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, il RUP invita

per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi

entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e

motivatamente la fondatezza della richiesta entro il predetto termine, la Città

metropolitana paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni

arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore.

7. In corrispondenza di ogni SAL, verrà corrisposta all'Appaltatore la quota parte di

oneri della sicurezza proporzionale all'importo dello stesso SAL.

8. I pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati mediante bonifico

bancario sul conto corrente: IBAN IT 69 C 03296 01601 000067631175, su cui è

delegato ad operare il signor Marco Marchesi, nato a Bologna il 02/08/1980, C.F.

MRCMRC80M02A944I.

9. Il conto finale dei lavori dovrà essere compilato dal DL entro 30 giorni dalla

certificazione di ultimazione dei lavori, e trasmesso al RUP, che dovrà invitare

l'Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 giorni, ai sensi dell'art. 12,

comma 1, lett. e), dell'Allegato II.14 al Codice; qualora l'Appaltatore non firmi il

conto finale o non confermi le riserve già iscritte nel registro di contabilità, il

medesimo sarà considerato come da lui definitivamente accettato.

10. Ai sensi dell'art. 125, comma 7, del Codice, il certificato di pagamento della rata

di saldo, qualunque sia il suo ammontare, sarà emesso entro 7 giorni dal Certificato

di regolare esecuzione, fatta salva l'acquisizione del DURC in corso di validità,

nonché del DURC di congruità come previsto al successivo art. 12. Il relativo

pagamento sarà effettuato entro i successivi 45 giorni; detto termine viene

espressamente pattuito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 125, comma 2, del

Codice, in ragione della natura particolare del contratto trattandosi di opera

pubblica, al fine di consentire lo svolgimento di tutte le procedure connesse. È

facoltà dell'Ente provvedere all'emissione di un ultimo SAL, qualunque sia il suo

importo, prima del conto finale.

11. Ai sensi dell'art. 117, comma 9, del Codice il pagamento della rata di saldo è

subordinato alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di una garanzia fideiussoria

pari all'importo della rata stessa, maggiorata dell'IVA e degli interessi legali

calcolati per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di

regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo. In

manca il termine per l'emissione del certificato di pagamento della rata di saldo

resterà sospeso e non saranno dovuti interessi per il ritardo. L'Appaltatore emette

fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento. L'emissione della

fattura da parte dell'Appaltatore non è comunque subordinata al rilascio del

certificato di pagamento da parte del RUP.

12. Il certificato di pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del codice civile.

13. In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini di cui al presente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 5 e 6 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, in tema di interessi moratori.

Articolo 10 - Pagamenti per lavori non previsti - Nuovi prezzi

1. Per l'esecuzione di lavorazioni non previste, per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi, a norma dell'art. 5, comma 7, dell'Allegato II.14 al Codice, che sono soggetti al ribasso d'asta.

2. L'approvazione dei nuovi prezzi compete all'Ente su proposta del RUP qualora tali nuovi prezzi comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico. Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, l'Ente può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Articolo 11 - Ulteriori oneri a carico dell'Appaltatore

1. All'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà effettuare la denuncia di nuovo lavoro (DNL) all'Ente competente.

2. Durante l'esecuzione l'Appaltatore dovrà osservare le disposizioni dei piani di sicurezza indicati all'art. 2 del presente contratto.

3. Ai fini del pagamento dei SAL e del conto finale, l'Ente acquisirà direttamente il DURC.

4. In occasione della presentazione dell'ultimo SAL/conto finale, l'Appaltatore provvede a richiedere alla Cassa edile competente la congruità dell'incidenza della

manodopera sull'opera complessiva ai sensi del D.M. n. 143 del 25/06/2021.

L'attestazione di congruità costituisce requisito imprescindibile per il pagamento del saldo finale da parte dell'Ente.

5. Ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 ed inerente all'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, c.d. "pantouflage" o "revolving doors", l'Appaltatore dichiara espressamente di non aver concluso, e si impegna a non concludere, contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito, e si impegna a non attribuire, incarichi ad ex dipendenti dell'Ente che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo nei confronti dell'Appaltatore medesimo, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.

6. Al verificarsi di tale ipotesi l'Ente provvederà a segnalare l'accaduto all'ANAC, e all'Appaltatore verrà inibita la possibilità di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

Articolo 12 - Cessione del contratto - Cessione dei crediti

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Ai sensi dell'art. 120, comma 12, del D.Lgs. 36/2023 per le cessioni di crediti si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Con la certificazione dei crediti di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 25/06/2012, L'Ente accetta preventivamente la possibilità che il credito venga ceduto a banche o intermediari finanziari abilitati ai sensi della legislazione vigente.

3. Il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato al RUP, via San Felice n. 25, Bologna.

4. La cessione del credito è efficace e opponibile se entro 45 giorni dalla notifica di cui al punto precedente non viene rifiutata con atto notificato a cedente e cessionario.

Articolo 13 - Disciplina delle riserve - Contestazioni tra l'Ente e l'Appaltatore

1. In linea di principio, l'iscrizione delle riserve è finalizzata ad assicurare all'Ente, durante l'intera fase di esecuzione del contratto, il continuo ed efficace controllo della spesa pubblica, la tempestiva conoscenza e valutazione, sulla base delle risultanze contenute nel registro di contabilità, delle eventuali pretese economiche avanzate dall'Appaltatore e l'adozione di ogni misura e iniziativa volte a evitare che i fondi impegnati si rivelino insufficienti. Non costituiscono riserve:

- a) le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all'oggetto dell'appalto o al contenuto del registro di contabilità;
- b) le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di appalto;
- c) il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti;
- d) le contestazioni circa la validità del contratto;
- e) le domande di risarcimento motivate da comportamenti della stazione appaltante o da circostanza a quest'ultima riferibili;
- f) il ritardo nell'esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della stazione appaltante.

2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all'atto della

sottoscrizione del CREi mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le

relative operazioni. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si

intendono rinunciate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e

indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve

devono contenere a pena di inammissibilità:

a) la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di

successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva

stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;

b) l'indicazione degli ordini di servizio, emanati dal DL, che abbiano inciso sulle

modalità di esecuzione dell'appalto;

c) le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità costruttive previste

dal capitolato speciale d'appalto o dal progetto esecutivo;

d) le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e

delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;

e) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del DL * che potrebbero

comportare la responsabilità dell'Appaltatore o che potrebbero determinare vizi o

difformità esecutive dell'appalto.

3. L'Appaltatore, all'atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di

trenta giorni dall'invito del RUP a prenderne cognizione, non può iscrivere domande

diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità

durante lo svolgimento dei lavori, e ha l'onere, a pena di decadenza, di confermare

le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano

interventute procedure di carattere conciliativo.

4. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine di cui al comma 3, o se lo

sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come definitivamente accettato.

Articolo 14 - Risoluzione del contratto

1. L'Ente potrà procedere alla risoluzione del contratto, oltre che nei casi specificamente richiamati dai singoli articoli del presente contratto, nei casi previsti dall'art. 122 del Codice.

2. L'Ente, inoltre, potrà procedere, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, alla risoluzione del contratto in caso di:

i. violazione da parte dell'Appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi di comportamento di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale (D.P.R. n. 62/2013) e del Codice di comportamento dell'Ente, per quanto compatibili, codici che - pur non venendo materialmente allegati al presente contratto - sono consultabili nella *home page* del sito della Città metropolitana di Bologna, alla sezione *Amministrazione Trasparente/Disposizioni generali/Atti generali/Codice disciplinare e codice di condotta/Codice di comportamento della Città metropolitana di Bologna* e di cui, con la firma del presente atto, l'Appaltatore dichiara di avere piena conoscenza. Il rispetto degli obblighi in essi contenuti riveste carattere essenziale della prestazione e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile;

ii. violazione del Patto di integrità adottato dall'Ente e sottoscritto dall'Appaltatore con il presente contratto di cui è parte integrante e sostanziale.

3. In caso di ottenimento del DURC dell'Appaltatore negativo per due volte consecutive, il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal DL,

propone la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

4. In qualsiasi caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore avrà diritto solamente al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti; tale importo sarà decurtato della somma corrispondente agli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

5. In qualsiasi caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore, entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dall'Ente, dovrà provvedere a sgomberare il cantiere dai materiali e mezzi di sua proprietà e ad immettere nel possesso del cantiere il nuovo appaltatore. Ogni contestazione in merito alla legittimità della risoluzione non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare tale adempimento.

Articolo 15 - Recesso dal contratto e riconoscimento del decimo

1. Il presente contratto verrà risolto di diritto e con effetto immediato qualora dalla documentazione successivamente pervenuta emergesse la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

2. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, l'Ente ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, e con le modalità precisate dall'art. 123 del Codice e dall'art. 11 dell'Allegato II.14 allo stesso Codice.

Articolo 16 - Contenzioso e definizione delle controversie

1. Ricorrendone i presupposti si applica l'art. 210 del Codice, "Accordo bonario per

i lavori". È escluso in ogni caso il ricorso all'arbitrato.

2. Le parti concordano che il Foro competente in merito alle controversie giudiziarie

è quello di Bologna.

3. In nessun caso l'Appaltatore potrà sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, nel corso delle procedure di cui sopra.

Articolo 17 - Regolare esecuzione, gratuita manutenzione

1. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro il termine perentorio di **3 (tre) mesi** dalla data di ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorsi due mesi da quest'ultimo termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche in assenza di atto formale di approvazione.

2. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Ente prima dell'emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione. Qualora egli non provvedesse alla manutenzione, anche a seguito di diffida da parte del DL a intervenire entro e non oltre un certo termine, si procederà d'ufficio addebitandogli la spesa.

4. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo e inerente alla regolare esecuzione dei lavori, si rimanda all'art. 116 del Codice e alla Sezione III dell'Allegato II.14 dello stesso Codice.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 18 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e

assistenza

1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori, nonché l'art. 36 della L. 300/1970.

2. L'Appaltatore dovrà attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori in appalto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro vigenti alla data dell'offerta, per la categoria e nella località in cui si eseguono i lavori, ivi comprese eventuali successive modifiche e integrazioni, intervenute anche a seguito della successiva stipulazione di nuovi CCNL.

3. L'Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro rinnovazione. Detti obblighi lo vincolano anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. L'Appaltatore è, inoltre, responsabile in rapporto all'Ente dell'osservanza delle norme di cui al presente punto da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

4. L'Appaltatore è infine obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Articolo 19 - Subappalto

1. È ammesso il ricorso al subappalto con le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente (art. 119 del D.Lgs. 36/2023).

1-bis. L'Ente acquisisce d'ufficio il DURC in corso di validità relativo ai

subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

2. L'Appaltatore si impegna a verificare l'idoneità tecnico-professionale del subappaltatore e dei sub-contraenti sulla base della documentazione di cui all'allegato XVII del D.Lgs. 81/08 nonché a inserire nel contratto con i subappaltatori e i sub-contraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L. 136/10.

3. Al fine di consentire la verifica prevista all'art. 3, comma 9, della L. 136/2010, l'Appaltatore deve trasmettere i contratti all'Ente.

4. L'Appaltatore si impegna altresì ad inserire nel contratto con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori, le clausole previste nel Patto di integrità in materia di contratti pubblici pena, in caso contrario, il diniego delle eventuali rispettive autorizzazioni.

5. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive, la Città metropolitana pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione.

Articolo 20 - Garanzia definitiva

1. Tenuto conto della modalità dell'affidamento, avvenuto in circostanze di somma urgenza, nonché della tempistica ristretta per lo svolgimento delle prestazioni, si è ritenuto non necessario acquisire la garanzia definitiva.

Articolo 21 - Assicurazioni per il danneggiamento o la distruzione di opere e/o impianti e per responsabilità civile verso terzi

1. È stata trasmessa polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività affidate, polizza n. 1/35415/190410971, emessa da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. il 24/10/2022, e contestuale ultima quietanza di pagamento del premio, acquisite e agli atti al PG 21098/2025.

Articolo 22 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 e dell'art. 14 del Regolamento metropolitano per l'attuazione delle norme in materia di protezione dei dati personali, il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente all'esecuzione del presente contratto ed al compimento degli atti conseguenti, ed avverrà a cura di personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, *modus operandi*, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

Alle parti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo 679/2016 e agli artt. 15 e ss. del Regolamento metropolitano, esercitabili presentando apposita istanza alla Città metropolitana di Bologna - Area Sviluppo delle infrastrutture - via San Felice n. 25, 40122 Bologna, e-mail *amministrativolavoripubblici@cittametropolitana.bo.it*.

L'Appaltatore si obbliga, con la sottoscrizione del presente contratto, ad effettuare il trattamento dei dati personali per conto dell'Ente, titolare del trattamento, in conformità alla citata normativa.

Articolo 23 - Validità e spese di contratto

1. Il presente contratto, redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice, è valido ed efficace ad ogni effetto dalla data di stipulazione.

2. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, come pure i relativi tributi fiscali, eccetto l’IVA, sono a carico dell’Appaltatore. In particolare l’imposta di bollo relativa al presente contratto è stata versata in applicazione dell’art. 18, comma 10, del Codice (documentazione in atti al PG 21098/2025).

3. Ai sensi del D.P.R. 26.04.1986, n. 131, il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso. =====

Il presente contratto viene dalle parti letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera s), del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), dichiarando che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell’art. 1, comma 1, lett. f) del citato decreto.

Le parti dichiarano di accettare espressamente le seguenti clausole contrattuali:

- termine per l’emissione degli acconti (art. 9, comma 6)
- termine per l’emissione del conto finale (art. 9, comma 10);
- termini per il pagamento della rata di saldo (art. 9, comma 11);
- termine per l’emissione del certificato di regolare esecuzione (art. 17, comma 1).

La sottoscrizione del presente atto vale quindi, con riferimento alle clausole di cui ai punti precedenti, come doppia sottoscrizione ai sensi degli articoli 1341-1342 del codice civile.

Firmato digitalmente da:

La Città metropolitana di Bologna (Dott. Ing. Maurizio Martelli).

L’Appaltatore (Marco Marchesi)

**ALLEGATO 1 - CONTRATTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN
SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI METEREologici DEL
18 E 19 SETTEMBRE 2024 SULLA S.P. 36 ZENA IN COMUNE DI PIANORO
E SAN LAZZARO - CUP C57H24001660003, CIG B4262972B9.**

**Elenco a mero titolo esemplificativo e non esaustivo delle regole e norme
tecniche ed amministrative obbligatorie previste dalle vigenti disposizioni di
legge in ambito comunitario, statale, regionale e comunale che riguardino**

l'intervento:

- il D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici);
- il Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 (per le parti non abrogate dal Decreto di cui sopra);
- il Regolamento approvato con D.M. MIT 7 marzo 2018, n. 49;
- le disposizioni in vigore del Capitolato generale d'appalto di cui al D.M.LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145;
- il D.Lgs. 152/2006 s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 81/2008;
- Legge 136/2010 tracciabilità dei flussi finanziari
- le norme vigenti in materia di assunzioni (comprese quelle obbligatorie e le garanzie per i disabili), tutela dei lavoratori, assistenza sociale, assicurazione e prevenzione degli infortuni dei lavoratori;
- le disposizioni vigenti in materia di trattamento economico e normativo della manodopera;
- la legislazione in materia di circolazione stradale, tutela e conservazione del territorio e dell'ambiente;
- le norme in materia di prevenzione mafiosa;

- le disposizioni in materia di impiantistica e di sicurezza degli impianti.

Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 del documento sottoscritto digitalmente da MAURIZIO MARTELLI il 10/04/2025 17:37:37

MARCHESI MARCO il 10/04/2025 09:39:01

Protocollo Generale: 2025 / 24721 del 11/04/2025